REGOLAMENTO SUGLI UFFIZJ DELLE IPOTECHE NEGLI STATI ESTENSI

JSC
8

REGOLAMENTO

sugli

UFFIZJ DELLE IPOTECHE

NEGLI STATI ESTENSI

Modena per gli Eredi Soliani Tipografi Reali

IL MINISTRO
DI GRAZIA E DI GIUSTIZIA

Dovendo col giorno 1.° del prossimo venturo Febbrajo porsi in attività il Codice Civile per gli Stati Estensi, si rende noto a tale effetto, e per ciò che si riferisce agli Uffizii delle ipoteche, il seguente Regolamento, giusta venerato Decreto di S. A. R. 12 corrente mese:

Degli Uffizj delle Ipoteche e dei Conservatori.

1. Gli Uffizj delle ipoteche si conservano nella loro pianta attuale, e continueranno

a risiedere in Modena, Reggio, Massa, e Castelnovo di Garfagnana.

In ogni Uffizio delle ipoteche vi sarà, siccome si è praticato finora, un Conservatore con gl' Impiegati occorrenti.

2. Il Conservatore, come venga nominato da S. A. R., deve dare idonea cauzione, da determinarsi dal Ministro di Grazia e di Giustizia, e da riconoscersi, ed approvarsi dal Tribunale di 1.ª Istanza, nel di cui Circondario è posto l'Uffizio, sentito il Procuratore Ducale.

Data la cauzione, presta egli il giuramento prescritto dal Sovrano Decreto 15 Marzo 1850.

3. La cauzione dura per tutto il tempo in cui il Conservatore rimane in carica, ed inoltre per dieci anni da che ebbe a cessare dal servigio.

4 Il Conservatore ha il domicilio legale nell' Uffizio delle ipoteche da lui amministrato per tutte le azioni, delle quali si renda responsabile nell'esercizio della propria carica, e soggiace alla giurisdizione del Tribunale predetto.

5. Essendo assente od impedito il Conservatore, supplisce il suo Aggiunto, o l'Im-

piegato più anziano. Il Conservatore risponde delle operazioni dell'uno o dell'altro, salvo il regresso contro di loro.

6. Seguíta la morte del Conservatore, l'Aggiunto, o l'Uffiziale anziano ne sostiene internalmente le veci.

7. La cauzione prestata dal defunto, e la di lui eredità si avranno per obbligate anche pel fatto dell'Aggiunto, o dell'Anziano per il corso di quaranta giorni dalla morte del Conservatore.

Resta però salvo all'Erede di sorvegliare per se, o mediante un Procuratore alla regolare amministrazione dell'Uffizio.

8. Se il Conservatore rinuncia, non pnò abbandonare il suo posto prima che venga messo in carica il Successore, sotto pena di dover rispondere di tutti i danni, che la di lui assenza anche momentanea dall'Uffizio potesse apportare.

Disposizioni comuni.

9. Ogni domanda di trascrizione, d'iscrizione, o di annotamento di subingresso, deve stendersi in due note uniformi, l'una in carta bollata da cent. 50, l'altra da cent. 25.

10. Le note vengono firmate dalla parte, e si presentano al Conservatore dell'Uffizio delle ipoteche, nel di cui circondario esistono i beni indicati nella dimanda.

11. Il Conservatore non ammette la dimanda, ove non venga fatta da chi abbia diritto all'operazione richiesta, o da chi lo rappresenti per atto autentico.

Trattandosi però di persone illetterate, si ammetterà la richiesta, stesa di loro commissione da Causidico, o Notaro esercente.

12. Gli atti, che ad appoggio della dimanda si presentano al Conservatore, debbono essere pubblici, ricevuti da un Notajo, od emessi da un Cancelliere di Tribunale, salvo il disposto dagli articoli 2105 e 2205 del nuovo Codice Civile.

13. Per l'interesse delle Comunità, degli Ospitali, e de' pubblici Stabilimenti si ammette la presentazione, che venga fatta dai rispettivi Amministratori.

14. Essendo il documento, che si unisce alla dimanda, soggetto a Registro, il Conservatore non dà corso alla dimanda stessa, se non gli venga giustificato il pagamento, o il deposito della relativa tassa.

Sono eccettuate le insinuazioni fatte a

favore dello Stato, bastando in queste un certificato dell' Uffiziale del Registro, che l' atto o il contratto fu prodotto al suo uffizio.

15. Non si ammettono nelle stesse denunzia dimande di più iscrizioni, trascrizioni, od annotamenti di subingresso, ove non si tratti di titoli aventi una comune origine, e che si verificarono fra le persone medesime.

16. Il Conservatore dovrà dare immediatamente al presentatore un riscontro, nel quale si esprimeranno il nome e il cognome del richiedente, la data, il numero progressivo, il titolo della dimanda, e la tassa pagata, giusta l'articolo 2257 del nuovo Codice.

Con lo stesso numero e la stessa data sono dal Conservatore segnate le due note.

17. Compiute le incombenze d' Uffizio, il Conservatore restituisce a chi gli presenta il detto riscontro la nota in carta da centesimi 25, col certificato, a piedi della nota stessa, di avere eseguita la chiesta operazione, e indicando in esso il volume, il numero del Registro, e l'importare della tassa, come sopra, pagata.

Disposizioni speciali intorno ai diversi atti, che debbono eseguirsi sui Registri d'Uffizio.

18. Venendo presentata dimanda di trascrizione coll'esatta osservanza dei requisiti prescritti dal nuovo Codice Civile, il Conservatore colloca nella filza, a ciò destinata, i documenti a lui esibiti, e compie nel relativo Volume, in via di annotamento, l'operazione richiesta.

19. Se chi richiede la trascrizione giustifica, che venne pagata quella parte di prezzo, la quale rimase insoluta al tempo dell'acquisto, o che furono adempiti gli altri oneri da lui assunti, producendone il documento autentico, si unisce questo all'atto che fu trascritto e si conserva nella filza stessa.

20. Riscontrando il Conservatore che la dimanda d'iscrizione di tempo corrente fu stesa nella forma stabilita dal nuovo Codice, si attiene al contenuto nei premessi articoli 16, e 17.

Restituisce egli inoltre i documenti uniti alla dimanda, e ne fa annotazione in calce del riscontro, da rendersi a chi l'esibiva.

21. I rogiti e le sentenze, onde sono munite le dimande per annotamento di sub-

ingresso, debbono porsi nella rispettiva filza, come abbia il Conservatore adempito le proprie incombenze.

Lo stesso si osserva rispetto alle riduzioni o cancellazioni d'ipoteche.

Ove però la relativa dimanda venga fatta sopra un certificato in forma autentica, dovrà in questo il Notajo, o il Cancelliere, non in via di estratto, ma a parte a parte attestare quanto risulta dal rogito o dalla sentenza, a cui si riferisce.

22. L'annotamento, con cui si riduce o cancella un titolo ipotecario, si fa in margine dell'iscrizione.

Il Conservatore in fine dell'annotamento cita l'atto in forza del quale venne eseguito, e la filza in cui fu posto.

23. Il Conservatore nello stendere l'annotazione con cui viene ridotta un'ipoteca iscritta, si uniformerà all'atto del consenso, od alla sentenza, tanto per la qualità della riduzione, quanto rapporto alle condizioni, ed allo riserve appostevi.

24. La dimanda per nuova iscrizione di un titolo di tempo anteriore, secondo il disposto dalle Leggi transitorie unite al nuovo Codice, deve essere corredata della nota sull'ap-

poggio della quale fu iscritta negli antichi Registri l'ipoteca, o fatta l'ultima rinnovazione.

Il Conservatore eseguito l'atto richiesto, restituisce, come sopra, l'esibito recapito.

25. Se la Parte ommise d'indicare nella dimanda il proprio domicilio, il Conservatore lo elegge d'uffizio presso la Procura Ducale del rispettivo Tribunale, e ne fa annotazione nell'atto prodotto.

La dimanda per cambiamento di domicilio deve esibirsi dall'inscritto, o da chi lo rappresenti, e si conserva agli atti d'Uffizio.

Dei Registri da tenersi negli Uffizj delle Ipoteche.

26. I Registri degli Uffizj delle ipoteche saranno tenuti nelle forme sinora osservate, e saranno quindi muniti del solito bollo di Finanza.

Col giorno 1 del prossimo venturo Febbrajo altri de' Registri saranno di tempo corrente, altri di tempo anteriore.

27. Nei primi si conteranno i titoli ipotecarj, che si verificarono dopo l'attivazione del nuovo Codice, o che vennero soltanto dopo di questa insinuati, se di data anteriore.

28. Nei Registri della seconda qualità si comprenderanno i titoli di tempo anteriore, che debbono dal giorno 1.° Febbrajo in poi insinuarsi di nuovo all'Uffizio delle ipoteche, a norma del disposto dalle Leggi transitorie dall'articolo 33 all'articolo 45.

Saranno essi in più serie distribuiti secondo la diversa scadenza del termine, che viene rispettivamente prefisso all'insinuazione delle ipotecarie iscrizioni.

29. Avranno inoltre gli Uffizii delle ipoteche due Registri per gli annotamenti di subingresso, secondochè si riferiscano ad iscrizioni di tempo corrente, o di tempo anteriore.

30. Nelle singole partite dovranno indicarsi la data, il volume, il foglio, il numero dell'iscrizione, a cui l'annotamento si riferisce, ed una corrispondente dichiarazione si farà nel margine della medesima.

31. Venendo, giusta il prescritto dalle Leggi transitorie, dagli antichi Libri trasferito sui nuovi un titolo anteriore avente in margine annotamento di subingresso, sarà questo compreso nel rispettivo Registro colla indicazione sopra prescritta.

32. Se rispetto ad un titolo anteriore, che si iscrive di nuovo, esiste annotamento

di subingresso seguito dopo il 1.° Febbrajo predetto, verrà sopra il relativo Registro sostituita alla precedente la nuova sede della iscrizione.

33. Avrà pure il Conservatore un Repertorio in foglio grande ed esente da bollo, in cui tutte le trascrizioni, le iscrizioni, e gli annotamenti di subingresso, che seguono di mano in mano, si riporteranno sotto il rispettivo nome e cognome delle persone, a di cui favore e carico si praticarono.

34. Si assegna ad ogni persona una facciata, in due colonne divisa.

Quella a sinistra serve per le trascrizioni, e le iscrizioni attive, l'altra per le passive.

Le riduzioni e cancellazioni dei titoli ipotecarj si riportano alla colonna dell'attivo sotto il nome a carico del quale seguirono le iscrizioni, ed alla colonna del passivo sotto il nome a vantaggio del quale esse vennero eseguite.

35. I Registri di tempo corrente, e di tempo anteriore avranno il rispettivo Indice generale coll'indicazione per ordine alfabetico del nome e cognome di chiunque vi abbia interesse in qualità di creditore, o debitore, o per altro titolo, secondo le risultanze del Repertorio.

Dei Certificati, della Comunicazione degli Atti, delle Copie, e degli Estratti.

36. La dimanda di Certificati al Conservatore delle ipoteche si fa in iscritto, e viene firmata da chi li richieda per proprio conto, o di commissione d'altra persona.

Rilascia egli la carta bollata occorrente pel Certificato.

37. Giusta il praticato finora, il Conservatore non emerta Certificati parziali sopra determinati fondi, ma soltanto sopra la possidenza in una villa, sopra le case e le fabbriche in un luogo murato, o borgata.

38. I Certificati, comprovanti lo stato delle ipoteche sopra la possidenza di una determinata persona, debbono riferire in ordine di data e di numero, e come risultano dai Registri, tutte le partite a carico della possidenza medesima.

Nei Certificati attivi si trascrivono nella forma stessa le partite a favore di alcuno.

39. Si potranno anche chiedere certificati, che non esistano iscrizioni contro determinata persona sopra i fondi posti in una villa, le case ed i fabbricati in un luogo murato, o borgata.

40. Se le iscrizioni sono a carico di più persone obbligate per lo stesso titolo, queste verranno tutte nel certificato enunciate.

41. Se il certificato contiene più fogli, saranno tutti segnati dal Conservatore colla propria firma, ed ove comprenda più iscrizioni, se ne esprimerà in fine il numero.

42. Il Conservatore, sopra dimanda anche verbale di chi può avervi interesse, dà comunicazione degli atti trascritti sui Registri d'Uffizio, copia delle iscrizioni, che tuttavia sussistono, o il certificato, che non ne esiste alcuna. Rilascia agli pure, come sopra, gli estratti delle partite iscritte.

Delle Tasse.

43. Il Conservatore non fa alcun registro ne' suoi Libri, se non gli viene pagata la tassa corrispondente.

44. In caso di qualche differenza sull'importo della tassa, si fa il pagamento in via di deposito della somma, che dal Conservatore si ritiene dovuta.

45. Il Conservatore è tenuto del proprio per le tasse da lui non esatte.

46. Viene destituito, ad anche punito a tenore delle Leggi, e secondo le circostanze,

quel Conservatore, il quale esiga, per qualunque titolo, più di quanto è col presente Regolamento prefisso.

47. Col giorno 1.° del prossimo venturo Febbrajo dovranno corrispondersi per gli atti, che si presentano agli Uffizj delle ipoteche, le tasse seguenti:

Per le Operazioni correnti.

TRASCRIZIONI

Dalle L. 1 alle L. 1999, 99 Per titoli denunziati ad altro Uffizio	Per Bollo	L. — 50
	Per Diritto di Registro	« — 50
	Per Salario . . .	« 2 —
		L. 3 —
Dalle L. 2000 a qualunque altra somma, non calcolata le frazioni, si aumenta il diritto di registro per ogni L. 1000 di . .		L. 2 —
Se il prezzo è indeterminato, si tassa sul valore rilevato dalla Bolla del Registro		
Se vi è iscrizione d'Uffizio si aumenta il salario per ogni L. 1000 di		L. 1 —

ISCRIZIONI

Dalle L. 1 alle L. 1999, 99 Per somme indeterminate. Per ipoteche legali a carico di contabili . . . . Per titoli denunziati ad altro Uffizio.	Per Bollo . . .	L. — 50
	Per Diritto di Registro	« — 50
	Per Salario . . .	« 2 —
		L. 3 —

Dalle L. 2000 a qualunque altra somma, non calcolate le frazioni, si aumenta il diritto di registro per ogni L. 1000 di . . . . . L. 2 —

SUBINGRESSI, CANCELLAZIONI, RIDUZIONI.

Per Bollo . . . . . L. — 50
Per Diritto di Registro . . . . . « — 50
Per Salario . . . . . « 2 —
L. 3 —

CERTIFICATI - per ogni partita, o se sono negativi . . . . . L. 1 —
ESTRATTI di partita, ed annotazioni di cambiamento di domicilio . . . . . « 1 —
COPIE di note, ad ogni mezzo foglio anche non compiuto . . . . . « 1 —

Per le Rinnovazioni generali.

Dalle L. 1 alle L. 1999, 99 e per somme indeterminate . (Per Bollo . . . . . L. — 50
(Per Diritto di Registro « — 50
L. 1 —

Dalle L. 2000 a qualunque somma, ad ogni L. 1000 . . . . . L. 1 —

Modena 13 *Gennajo* 1852

SCOZIA

Dott. M. BORTOLOTTI
Segretario

3 5 8

Digitized by Google